

Il dado è tratto

Lo scorso 16 giugno si è concluso l'iter per il varo del nuovo statuto dell'Ente

È stato lungo e laborioso l'iter che ha portato al varo del nuovo Statuto dell'Enpav. Un percorso iniziato a novembre del 2015 e che si è concluso con il via libera dei Ministeri dello scorso 16 giugno. Il nodo centrale del pacchetto di modifiche è l'art. 2 che definisce gli "Scopi dell'Ente".

Infatti, proseguendo su quella lunghezza d'onda che ha traghettato l'Enpav da Ente erogatore di pensioni a Ente fornitori di servizi, la nuova versione dell'articolo 2 permette di attivare nuovi istituti al servizio del veterinario. Non solo welfare assistenziale quindi, ma anche welfare strategico inteso come sostegno al lavoro e alla capacità di produrre reddito.

E diversamente non potrebbe essere, visto che anche il jobs act sul lavoro autonomo abilita gli Enti di previdenza privati ad attivare, oltre a prestazioni previdenziali e a carattere socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali. Le Casse, infatti, e l'Enpav è tra queste, da tempo stanno facendo politiche attive per favorire le opportunità di sviluppo del lavoro e dei redditi.

Da oggi quindi rientra a pieno titolo tra gli scopi dell'Enpav, la possibilità di attivare:

• nuove forme di agevolazione per l'accesso al credito;

• interventi assistenziali a supporto dei veterinari affetti da gravi problemi di salute;

• forme di sostegno per l'inserimento nell'attività professionale dei giovani neo iscritti.

Tutte prestazioni che l'Enpav finanzia attingendo dall'apposito stanziamento dedicato e alimentato da una percentuale delle entrate correnti, che è stato elevato all'1,5% (prima era dell'1%).

Approvato l'ampliamento degli scopi, trovano quindi una loro legittimazione gli altri due istituti su cui gli Organi uscenti dell'Ente hanno lavorato negli ultimi due anni del loro mandato: la borsa lavoro sostegno assistenziale e i sussidi per l'avvio alla professione.

La borsa lavoro, destinata a favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei veterinari titolari di pensione Enpav di invalidità, è stata anch'essa approvata dai Ministeri (se ne dà conto in altro articolo di questo numero di 30giorni).

I sussidi per l'avvio alla professione sono invece ancora al vaglio dei Ministeri e sono nati per favorire l'ingresso nella professione di giovani e meritevoli laureati in medicina veterinaria, inserendoli in un piano formativo presso una struttura veterinaria o presso Veterinari esperti operanti nel settore degli animali da reddito e dell'ippatria.

Ma con l'approvazione del nuovo Statuto, viene riconosciuta anche la possibilità di costituire delle fondazioni per il perseguimento degli scopi statutari.



E così l'Enpav potrebbe valutare, analogamente a quanto già fatto da altre Casse di previdenza dei professionisti, di costituire una onlus alla quale destinare il versamento del 5 per mille in sede di dichiarazione dei redditi per il finanziamento di attività assistenziali. La Cassa dei Medici e quella degli infermieri già lo fanno. Un intervento importante è stato fatto anche sull'art. 34 che disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività istituzionale per i componenti degli Organi Enpav.

Sono state specificate le cause di ineleggibilità e di decadenza dalle cariche, in modo da circoscrivere con chiarezza l'ambito di operatività della norma.

E così non possono far parte degli Organi dell'Ente i veterinari:

- radiati dall'Albo professionale
- che hanno subito condanne definitive, o hanno patteggiato la pena, per delitti non colposi, puniti con pena detentiva, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio
- che sono destinatari di provvedimenti considerati dall'articolo 2382 del codice civile, cause di ineleggibilità o di decadenza degli Amministratori delle società per azioni (es. interdizione dai pubblici uffici, fallimento)
- che sono parte di un procedimento giudiziario civile o penale con Enpav
- che sono morosi nel pagamento della contribuzione Enpav
- che non hanno presentato la dichiarazione annuale del reddito e del volume di affari (Modello 1)

Negli ultimi due casi, viene data la possibilità di sanare la irregolarità entro trenta giorni.

Per il resto si è trattato di un intervento di sistematizzazione delle norme e di adeguamento ai termini di approvazione previsti per i bilanci della pubblica amministrazione. Resta novembre il mese per l'approvazione dei budget di previsione, mentre la chiusura dei bilanci di esercizio è anticipata al mese di aprile successivo (prima era giugno).

Il cumulo gratuito

La Legge di Bilancio 2017 ha esteso alle Casse di previdenza dei liberi professionisti l'istituto del cumulo gratuito dei periodi assicurativi, già previsto dal 2013 per i lavoratori dipendenti e autonomi. Il cumulo gratuito consente di valorizzare tutti i contributi versati nelle diverse gestioni previdenziali, sommando quelli non coincidenti temporalmente, per il riconoscimento di un'unica pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità e a superstiti, senza alcun onere a carico del richiedente.

I contributi rimangono accreditati presso la gestione in cui sono stati versati e generano la quota di pensione di competenza della gestione stessa. Il lavoratore riceve un unico assegno pensionistico mensile, dato dalla somma delle quote di pensione calcolate dalle diverse gestioni pensionistiche interessate, in relazione al numero di anni di contributi versati in ciascuna di esse e ai metodi di calcolo vigenti (contributivo, retributivo, misto). La facoltà di cumulo può essere esercitata solo se il richiedente non è già titolare di trattamento pensionistico presso una delle gestioni coinvolte e solo al momento del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi.

Il principale vantaggio per l'iscritto è quello di raggiungere, anche anticipatamente, il requisito contributivo della pensione anticipata (42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne).

Tuttavia il lavoratore deve considerare che l'anticipo del pensionamento può influire sull'importo finale della pensione. La scelta di optare per il cumulo dipende da due fattori principali: quanto tempo prima si raggiunge il pensionamento e a quanto ammonta l'importo finale della pensione in cumulo.

Il professionista, ad oggi, può avere una stima attendibile della quota di pensione Enpav, ma non dell'altra quota. A distanza di sei mesi dall'entrata in vigore della norma di legge, infatti, nonostante i ripetuti incontri avvenuti tra le Casse di previdenza, il Ministero del Lavoro e l'Inps finalizzati a sciogliere nodi interpretativi e a chiarire questioni operative attinenti all'applicazione della nuova normativa, l'Inps non ha diramato alcuna circolare esplicativa del metodo di calcolo della propria quota di pensione e dei termini di operatività del cumulo anche per i professionisti. La circolare INPS n.103 del 23 giugno 2017, in materia di "cumulo contributivo", infatti, interessa i lavoratori che hanno un sistema di calcolo completamente contributivo, cioè quelli che hanno cominciato a versare i contributi nel sistema previdenziale pubblico a partire dal 1996, nonché coloro che, pur avendo iniziato a versarli prima di tale data, abbiano poi optato per il metodo di calcolo contributivo. Tale circolare, quindi, non riguarda il cumulo introdotto per i professionisti con la Legge di Bilancio 2017.

L'Enpav sta effettuando un'analisi dei dati relativi ai potenziali veterinari interessati al cumulo ed è pronto a dare piena operatività a queste disposizioni di legge, per quanto di propria competenza. In questa situazione di stallo, l'Enpav ha messo a disposizione degli associati che hanno contattato gli uffici le conoscenze di cui ha certezza in merito alla legge generale e alle proprie regole di calcolo pensionistico. A tutela dei veterinari che hanno presentato domanda di pensione e che allo stato attuale rischiano di restare senza retribuzione e senza pensione, l'Enpav sta sollecitando l'Inps affinché dia le indicazioni necessarie per portare avanti l'istruttoria delle domande di pensione in cumulo, in quanto tale inerzia impedisce di fatto l'esercizio di un diritto da parte del cittadino e ad altro Ente di previdenza di dar seguito alla procedura amministrativa prevista da una legge.